



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

Ufficio III – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali –
Unità centrale di crisi

0013510-19/05/2015-DGSAF-COD_U0-P

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Registro – Classif:

Regione Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale
Direzione generale della Sanità Servizio Prevenzione
pec.ras@pec.regione.sardegna.it
san.dgsan@pec.regione.sardegna.it

e per conoscenza

Coordinamento Interregionale
giorgio.cester1@regione.veneto.it

CESME

Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue). Movimentazione animali sensibili verso il territorio nazionale provenienti dalla Sardegna.

In riferimento all'oggetto, nonché facendo seguito alle richieste di codesta Regione sulla medesima questione, si fa presente quanto segue.

Nelle more della definizione di un nuovo provvedimento a carattere nazionale sia sulla movimentazione sia per quanto riguarda le attività di sorveglianza nel rispetto di quanto discusso nel corso dell'Unità di crisi del 23 aprile 2015, nonché delle determinazioni della Commissione europea relativamente alle nuove zone di restrizione, si chiarisce che è tutt'ora vigente il dispositivo prot. n. 5662/2014 e s.m., con particolare riferimento all'Allegato B.

Per quanto riguarda le movimentazioni degli animali sensibili provenienti da codesta regione e diretti verso il restante territorio nazionale, la scrivente condivide le condizioni illustrate nella nota trasmessa da codesta Regione via email in data 19 maggio 2015, che ad ogni buon fine si allega per il successivo inoltro alle Regioni e Province autonome da parte del Coordinamento interregionale che legge per conoscenza.

Si ribadisce il carattere transitorio della presente nonché si specifica che qualora la situazione epidemiologica dovesse subire modifiche, le movimentazioni potranno essere effettuate esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott. Silvio Borrello*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile/Referente del procedimento:

dott. Fabrizio Bertani

f.bertani@sanita.it; dgsa@postacert.sanita.it dott. Olivia Bessi – o.bessi@sanita.it dott. Francesca Pacelli – f.pacelli@sanita.it



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità
Servizio prevenzione

Prot. n.

Nota trasmessa via pec

**Alla c. a del Dott. Silvio Borrello, Direttore
Generale della sanità animale e dei farmaci
Veterinari
dgsa@postacert.sanita.it**

**E,p.c. ai Direttori di Dipartimento di Prevenzione
delle ASL della Sardegna
Loro Sedi**

**E, p.c. ai Direttori dei Servizi di Sanità Pubblica
Veterinaria delle ASL della Sardegna
Loro Sedi**

Oggetto: movimentazione animali sensibili alla Bluetongue verso il territorio Nazionale.

Attualmente le zone di restrizione per Bluetongue sono in corso di ridefinizione da parte del Ministero della Salute, ed è in vigore un programma di sorveglianza sierologica ed entomologica i cui esiti consentono di effettuare una tempestiva e puntuale valutazione circa i mutamenti della situazione epidemiologica locale.

I risultati di detti sistemi di sorveglianza hanno evidenziato come in Sardegna negli anni 2013 e 2014 abbia circolato esclusivamente il sierotipo SBTV 1.

Con nota DGSAF n. 6036/2015 che modifica il dispositivo dirigenziale 5662/2014, il Ministero della Salute ha dato indicazione in merito alla movimentazione degli animali dai territori in restrizione verso territori indenni, derogando, rilevata l'assenza di disponibilità di vaccini, al divieto di movimentazione per gli animali non vaccinati nei confronti dei sierotipi diversi dai BTV1 e BTV4.

Attualmente in Sardegna si sta procedendo alla vaccinazione nei confronti del BTV1, mentre si è ritenuto, sentito il Ministero e il CESME in corso di Unità di Crisi Regionale, di non procedere alla vaccinazione nei confronti del BTV4.

Come è noto, inoltre, il vaccino disponibile bivalente inattivato 2e4 non è registrato per le specie bovina e caprina.

Nelle more della possibilità di utilizzo di detto vaccino in dette specie e/o della modifica delle zone di restrizione è necessario definire un protocollo che consenta la movimentazione, in particolare dei bovini, verso il resto del territorio Nazionale.

Preso atto che l'art. 8, comma 1 lett. b del Reg. 1266/2007, gli animali della specie bovina potranno essere movimentati dalla Sardegna verso il restante territorio Nazionale alle seguenti condizioni:

1. vaccinazione nei confronti del BTV1, con animali nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;
2. PCR effettuata nei sette giorni precedenti la movimentazione;
3. regolare svolgimento nel territorio di partenza del piano di sorveglianza sierologico ed entomologico nei confronti della Bluetongue, da dichiarare sul Mod. 4 da parte del veterinario ufficiale;
4. assenza di circolazione virale, anche solo sospetta riscontrata clinicamente oppure da esami di laboratorio nei trenta giorni precedenti la movimentazione in una azienda situata nel raggio di 4 km;
5. richiesta di Nulla Osta al servizio veterinario di destinazione almeno 48 ore prima della partenza;
6. trattamento degli animali e del mezzo di trasporto con sostanze antiparassitari al momento della partenza, da riportare nel Mod. 4.

In caso di mutamento della situazione epidemiologica tali condizioni in deroga sono da ritenersi sospese.

La presente è trasmessa per competenza al Ministero affinché lo stesso si possa esprimere in merito.

Distinti Saluti

Il Direttore del Servizio prevenzione

Dott. Marcello Tidore

(firmata digitalmente)

DM 4/4

AM/4/4